



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **761** del **27/05/2025**

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di A.I.A. in capo alla METALLURGICA BIELLESE S.r.l., per l'installazione I.P.P.C. ubicata in Comune di Gaglianico, Via F.lli Cairoli n. 150. Eliminazione prescrizione n. 10 della Sezione A della Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 04/09/2023.

Dirigente / Responsabile P.O. Graziano Stevanin

Responsabile del Procedimento Graziano Stevanin

Il Dirigente/Responsabile

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| Impresa: METALLURGICA BIELLESE S.r.l. | | | |
| Sede legale: | Via F.lli Cairoli n. 150 | Comune: Gaglianico (BI) | Cap: 13894 |
| Sede operativa: | Via F.lli Cairoli n. 150 | Comune: Gaglianico (BI) | Cap: 13894 |
| Codice Fiscale: | 02136650021 | Partita I.V.A.: 02136650021 | |
| Tel: 015542085 | PEC: metallurgicabiellese_srl@pec.esseweb.eu | | Cod. SIRA: 1687 |

Con Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1366 del 04/09/2023 è stata aggiornata, a seguito del procedimento di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione IPPC METALLURGICA BIELLESE S.r.l., in Comune di Gaglianico, Via F.lli Cairoli n. 150, in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, per lo svolgimento dell'attività 5.1. *"Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno"*.

Nella "Sezione A" del suddetto provvedimento, al punto n. 10, è indicata la seguente prescrizione:
Per i codici EER dei rifiuti rientranti nella categoria n. 20 dell'allegato D del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti dalla raccolta differenziata, è ammesso il ritiro di rifiuti solo da privati cittadini qualora conferiscano in modo occasionale e saltuario. Anche se tale trasporto non è accompagnato da formulario, deve comunque essere compilato il registro di carico e scarico, riportando, ai fini della tracciabilità e della verifica dell'occasionalità dei conferimenti le seguenti informazioni: descrizione

tipologia rifiuto, quantità, peso del rifiuto conferito, estremi identificativi del produttore / trasportatore (acquisizione copia di un documento identificativo di identità), codice fiscale e identificazione del mezzo con cui è stato trasportato e la relativa targa. Il ritiro o il conferimento di rifiuti da utenze domestiche deve essere opportunamente regolato da specifici accordi, contratti o convenzioni da stipulare con l'Ente di governo del servizio pubblico/soggetto cui spetta la gestione del pubblico servizio - Consorzio o ATO.

Tale prescrizione era stata assegnata tenendo conto delle indicazioni espresse dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 28965 del 08/03/2022 in riscontro all'interpello ambientale inviato dalla Regione Piemonte in data 10/12/2021, ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006.

Successivamente all'interpello citato sono intervenuti pronunciamenti della giustizia amministrativa con diverso orientamento, tra i quali: la sentenza del C.G.A. Sicilia n.410 del 30 marzo 2022, la sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 5257 del 4 maggio 2023 (che ha disposto l'annullamento di analoghe prescrizioni contenuta in un provvedimento autorizzativo della Città Metropolitana di Venezia) e la sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV n. 7412 del 06/07/2023. Le suddette sentenze hanno rimarcato che la privativa dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti non comprende il recupero e che, in base al principio di concorrenza previsto negli artt. 101-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le imprese private, con regolare autorizzazione, possono ricevere anche rifiuti urbani da avviare a recupero provenienti da abitazioni civili e conferiti da produttori privati;

Vista la nota inviata dallo Studio Legale Todeschini - Conz - Maimone, su incarico dalla Metallurgica Biellese S.r.l. a seguito della Prescrizione Tecnica Asseverata dell'ARPA n. VP K13_2024_0093_003, nella quale sono evidenziati profili di illegittimità della prescrizione n. 10 in questione;

alla luce di quanto indicato questi Uffici ritengono opportuno eliminare la prescrizione n. 10 della "Sezione A" della Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1366 del 04/09/2023.

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 44/2000.

Accertato che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento della Provincia di Biella, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 134 del 30/12/2022, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Dirigente, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Il Dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, vista la relazione che precede della Dott.sa Federica Facchino,

DETERMINA

1. Di aggiornare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla METALLURGICA BIELLESE S.r.l., per la propria installazione I.P.P.C. ubicata in Via F.lli Cairoli n. 150 nel Comune di Gaglianico, riesaminata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1366 del 04/09/2023, provvedendo a eliminare la prescrizione n. 10 della "Sezione A" del predetto provvedimento.

2. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
3. Di disporre che il presente provvedimento sia reso disponibile sul sito internet della Provincia di Biella ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
4. Di trasmettere duplicato informatico del presente provvedimento alla METALLURGICA BIELLESE S.r.l., all'ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est Sede di Biella, all'ASL BI Dipartimento di Prevenzione, al Comune di Gaglianico, allo SUAP del Comune di Gaglianico, al CO.S.R.A.B. A.T.O. e al CORDAR S.p.A. Biella Servizi.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971;
- al Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Il Dirigente/Responsabile
Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa